

Codice DB1803

D.D. 1 ottobre 2014, n. 459

L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici in ambito comunale". Approvazione dell'istanza ammissibile per l'anno 2014 a conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90, alla L.R. 7/2005 ed all'allegato A della D.G.R. n. 22-3045 del 05.12.2011.

La L.R. 14 marzo 1995, n. 35 "Individuazione, tutela, e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale" prevede il censimento dei caratteri tipologici, costruttivi e decorativi del patrimonio architettonico conservato nel territorio dei Comuni piemontesi.

La suddetta norma si applica ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale, nel quale siano stati individuati i beni culturali e ambientali da salvaguardare (art. 1, comma 3).

Il comma 4, dell'art. 2 "Censimento dei particolari costruttivi e decorativi", stabilisce che "l'insieme degli elaborati del censimento è raccolto in un Catalogo dei beni culturali architettonici che viene approvato dal Consiglio Comunale come allegato al regolamento edilizio comunale".

Con deliberazione n. 17-6775 del 28 novembre 2013 "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18 - 1800 del 04.04.2011", la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi e i criteri di valutazione delle istanze di contributo per l'anno 2014 per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione dei beni e delle attività culturali.

Il competente Settore Musei e Patrimonio Culturale ha provveduto a comunicare in forma scritta l'avvio del procedimento amministrativo al Comune di Gassino Torinese (prot. 15236 del 16.09.2014) che ha presentato istanza di contributo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. 7/2005, con riserva di chiedere documentazione integrativa qualora l'analisi successiva della pratica ne evidenziasse la necessità.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 "Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articolo 2 - "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Cultura, Turismo e Sport - Area Cultura", successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012, sono stati individuati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti all'area Cultura non definiti da legge o da atto normativo. In particolare, per quanto riguarda il procedimento afferente alla L.R. 35/1995 e precisato nell'allegato A (Assegnazione di contributi per censimento, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale) della predetta D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012, tale termine è stato stabilito in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle istanze.

Considerato il termine previsto dall'allegato A della succitata D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, si rende necessario concludere il procedimento amministrativo in oggetto, riguardante il Comune di Gassino Torinese, la cui istanza di contributo (prot. 13205 dell'1.08.2014) risulta ammissibile.

considerato infine che il capitolo pertinente per l'anno 2014 non presenta le disponibilità necessarie, non consentendo, pertanto, alcun riparto, si ritiene di dover procedere a comunicare al Comune di Gassino Torinese, la cui istanza risulta ammissibile a contributo, che, per l'anno 2014, l'iter amministrativo deve ritenersi concluso.

Accertata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)",

vista la d.g.r. n. 17 - 6775 del 28 novembre 2013 "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 04.04.2011";

vista la d.g.r. n. 22 - 7248 del 17.03.2014 "Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di Beni e attività Culturali". Applicazione dei principi indicati nella d.g.r. n. 12 - 6387 del 23.09.2013.

vista la d.g.r. n. 22 - 3045 del 5 dicembre 2011 "Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2 "Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Cultura Turismo e Sport - Area Cultura" e la successiva d.g.r. di rettifica n. 13 - 3444 del 21 febbraio 2012;

vista la d.g.r. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione spesa”;

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

visto il D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i;

visto il D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni operative per l’applicazione del sopra citato D.lgs;

vista la L.r. 14 marzo 1995, n. 35 “Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale”;

vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16/DB1800 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";

viste le L.r. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014” e n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014 – 2016” e s.m.i.;

viste le risorse stanziare con d.g.r. n. 26 – 7055 del 27.01.2014 “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie“;

determina

- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa ed a conclusione del procedimento amministrativo, l’istanza ammissibile presentata dal Comune di Gassino Torinese per la realizzazione del censimento dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale (L.R. 35/95, art. 2);
- di dare atto che l’ammissibilità dell’istanza presentata dal Comune di Gassino Torinese non costituisce impegno all’assegnazione del contributo;
- di dare atto che le risorse finanziarie ad oggi rese disponibili dalla Giunta Regionale non presentano disponibilità relativamente al capitolo pertinente per l’anno 2014 e che, pertanto, non è possibile assegnare risorse al Comune di Gassino Torinese, la cui istanza è risultata ammissibile;
- di dare atto che il procedimento amministrativo avviato con la suddetta istanza è formalmente concluso alla data del 31 ottobre 2014;
- di comunicare con tempestività al Comune di Gassino Torinese le disposizioni del presente provvedimento

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.

Si dispone che la presente determinazione, non riconducibile alla fattispecie definite da decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare dagli artt. 23, 26, 27, non sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell’atto o della piena conoscenza dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Dirigente
Patrizia Picchi